



**TRIBUNALE DI CAGLIARI**  
**SEZIONE ESECUZIONI MOBILIARI**  
**VERBALE D'UDIENZA- ORDINANZA**  
**CON TRATTAZIONE SCRITTA**

Il Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Paola Maria Grazia Mameli nel procedimento in epigrafe;

ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.

**PREMESSO**

che appare opportuno redigere il presente atto nella forma del verbale al fine di assicurare la continuità degli eventi del registro generale rispetto all'udienza con trattazione scritta, occorrendo a tal fine che, il verbale si chiuda con provvedimento ordinatorio o decisorio del giudice;

**ATTESTA**

*“L'udienza del 14 Maggio 2026, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati. Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”;*

la Cancelleria ha comunicato alle parti costituite il decreto, in modalità telematica ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;

**Viste** le note illustrative del creditore procedente, dell'**Agenzia delle Entrate - Riscossione** il dott. [REDACTED], delegato dal Sig. [REDACTED] in forza di procura speciale rilasciata dal Direttore Generale in data 30.03.2026, Rep. n. 184241, Racc. n. 13549, viste le disposizioni del Giudice dell'Esecuzione, ai fini della presente udienza del **14.05.2026** deposita telematicamente, tramite il portale PCT, le note contenenti le richieste del creditore procedente **Agenzia delle Entrate - Riscossione**. Deposita inoltre la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c. resa dal terzo pignorato INPS, ricevuta a mezzo Posta Elettronica in data 28.01.2026, dalla quale emerge che il Sig. [REDACTED] è titolare di **Pensione** Cat. VOCOM Certificato n. 36131509 dell'importo mensile lordo di € 680,76 e netto di € 520,87, nonché di **Arretrati di Pensione**, importo lordo di € 29.277,13 e netto di € 22.400,20, relativi al periodo dal 01/07/2021 al 31/01/2025 per nr. 47 ratei mensili: già accantonato 1/5 pari ad € 4.480,04 prenotato ex art. 48bis D.P.R. 602/1973. Dalla medesima dichiarazione non risultano altri pignoramenti, sequestri e/o cessioni. Deposita inoltre copia della notifica al Terzo della comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo presso il Tribunale di Cagliari. Nell'interesse dell'**Agenzia delle Entrate - Riscossione** il dott. [REDACTED] precisa il credito in complessivi € 91.746,60 e chiede al G.E. l'assegnazione delle somme pignorate nella misura di legge, oltre al riconoscimento delle spese di € 69,50 per c.u. e € 13,50 per spese di notifica.

**Esaminati** tutti gli atti depositati nel fascicolo telematico;

**Visto** il pignoramento regolarmente notificato presso il debitore ed i terzi pignorati I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE – AGENZIA PROVINCIALE DI



CAGLIARI effettuato fino alla concorrenza del credito vantato, visto il pignoramento regolarmente notificato presso il terzo, effettuato dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione fino alla concorrenza del credito ivi specificato, oltre interessi di mora e compensi di riscossione maturandi sino al dì del pagamento, nonché spese e diritti della presente procedura secondo legge;

**Visti** gli artt. 543 e ss, c.p.c; vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. dal terzo pignorato I.N.P.S., ricevuta a mezzo PEC in data 31.07.2024, dalla quale risulta che il debitore [REDACTED] è titolare di **Pensione** Cat. VOCOM Certificato n. 36131509 dell'importo mensile lordo di € 680,76 e netto di € 520,87, nonché di **Arretrati di Pensione**, importo lordo di € 29.277,13 e netto di € 22.400,20, relativi al periodo dal 01/07/2021 al 31/01/2025 per nr. 47 ratei mensili: già accantonato 1/5 pari ad € 4.480,04 prenotato ex art. 48bis D.P.R. 602/1973. Dalla medesima dichiarazione non risultano altri pignoramenti, sequestri e/o cessioni.

**Visti** gli artt. 545, 547, 552 e 553 c.p.c.

**Esaminati** tutti gli atti depositati nel fascicolo telematico;

**Visto** il pignoramento regolarmente notificato presso il debitore ed i terzi pignorati I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE – AGENZIA PROVINCIALE DI CAGLIARI e terzo pignorato FONDO PENSIONE PER GLI AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE effettuato fino alla concorrenza del credito vantato, visto il pignoramento regolarmente notificato presso il terzo, effettuato dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione fino alla concorrenza del credito ivi specificato, oltre interessi di mora e compensi di riscossione maturandi sino al dì del pagamento, nonché spese e diritti della presente procedura secondo legge;

**Vista** la dichiarazione resa dal terzo pignorato INPS, da cui risulta, che [REDACTED] è titolare di **Pensione** Cat. VOCOM Certificato n. 36131509 dell'importo mensile lordo di € 680,76 e netto di € 520,87, nonché di **Arretrati di Pensione**, importo lordo di € 29.277,13 e netto di € 22.400,20, relativi al periodo dal 01/07/2021 al 31/01/2025 per nr. 47 ratei mensili;

**Visti** gli artt. 543 e ss, c.p.c;

**Vista** la legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142 (in G.U. serie generale n. 221 del 21 settembre 2022) del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, che ha inserito dopo l'articolo 21 il seguente: «Art. 21bis – (Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni) –

**Considerato** che il settimo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1068,82 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.



**Considerato** che il regime intertemporale, atteso che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 545 c.p.c., il pignoramento eseguito in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti da detto articolo è parzialmente inefficace e che tale inefficacia è rilevata ex officio dal giudice, la disposizione di cui al novellato comma settimo dell'art. 545, in forza del principio *tempus regit actum*, comporta che il giudice dell'esecuzione deve, dichiarare l'impignorabilità delle somme nei suddetti limiti sino all'emissione del provvedimento di assegnazione, senza che rilevi la data di inizio del pignoramento da determinarsi alla luce del disposto di cui all'art. 491 c.p.c.

**Rilevato** che somma percepita a titolo di pensione dal signor Marini Luigi non eccede una volta mezza l'assegno sociale quantificato in euro 1098,48;

**Ciò premesso ed in applicazione dei principi sanciti dalla** legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142 (in G.U. serie generale n. 221 del 21 settembre 2022) del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, che ha inserito dopo l'articolo 21 il seguente: «Art. 21bis – (Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni)

#### **DICHIARA**

**Inefficace** il pignoramento relativo al pignoramento eseguito presso il terzo pignorato **I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE – AGENZIA PROVINCIALE DI CAGLIARI** della pensione NASPI percepita dal Marini Luigi;

#### **DICHIARA**

il terzo pignorato **I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE – AGENZIA PROVINCIALE DI CAGLIARI** libero da ogni obbligo verso il debitore per quanto riguarda le somme pagate, previo rilascio di quietanza scritta ed invio di copia della quietanza medesima al debitore a cura dell'assegnatario.

Dichiara estinto il procedimento. Dispone lo svincolo delle somme pignorate presso il terzo.

Autorizza il creditore procedente al ritiro dei titoli.

Cagliari 15 giugno 2026

Il Giudice dell'Esecuzione  
Dr.ssa Paola Maria Grazia Mameli

